

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 989 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola FIORE, Angelo POLLUTRI e della società A.S.D. VIRTUS CUPELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola FIORE, all'epoca dei fatti allenatore Uefa C tesserato per la società A.S.D. Virtus Cupello, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37 commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 17.7.2025, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Virtus Cupello, militante nel campionato di Eccellenza Abruzzese, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare di Campionato e Coppa Italia, nonostante fosse sprovvisto della prescritta abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;;

Angelo POLLUTRI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Cupello, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 34 del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 17.7.2025, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Cupello, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Nicola Fiore, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Virtus Cupello, militante nel campionato di Eccellenza Abruzzese, in occasione delle sedute di allenamento e delle gare di Campionato e Coppa Italia, nonostante fosse sprovvisto della prescritta abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

A.S.D. VIRTUS CUPELLO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Angelo Pollutri e Nicola Fiore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Nicola FIORE,
 - Sig. Angelo POLLUTRI,
 - Società A.S.D. VIRTUS CUPELLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo POLLUTRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Nicola FIORE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Angelo POLLUTRI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS CUPELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò